SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 maggio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della difesa

Regione Umbria

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 13 marzo 2020.

Approvazione dei piani della Regione Marche e della Regione Umbria di interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 179/2020).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera *c)*;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-*sexies*, con il quale si è disposto che, a partire dall'anno 2014, tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica confluissero nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresa la somma di euro 20 milioni annui di cui al citato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'art. 4, comma 3-*quater*;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020, con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni e individuati i criteri di selezione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono approvati alcuni piani regionali di interventi per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati approvati i piani regionali relativi all'Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana per un valore complessivo pari ad euro 13.431.872,68;

Vista l'intesa, sottoscritta in sede di conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che con il citato decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato diviso in Ministero dell'istruzione e in Ministero dell'università e della ricerca e che secondo quanto previsto dall'art. 2 del medesimo decreto-legge le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 ha demandato a un'apposita comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione del termine entro il quale le regioni dovevano far pervenire i piani regionali di interventi da finanziare;

Dato atto che con nota del 21 febbraio 2019, prot. n. 5024, è stato richiesto a tutte le regioni di far pervenire entro e non oltre il 13 marzo 2019 i piani di intervento da ammettere a finanziamento;

Considerato che a seguito di istruttoria amministrativa sui piani regionali pervenuti nei termini indicati, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con successiva nota del 26 marzo 2019, prot. n. 9543, ha richiesto di fornire i necessari chiarimenti e/o integrazioni da produrre entro e non oltre il 1° aprile 2019;

Dato atto che entro il predetto termine solo alcune regioni hanno prodotto i necessari chiarimenti e/o integrazioni richieste;

Considerato che in ragione dei chiarimenti acquisiti sono stati adottati i citati decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 392 del 2019 e n. 847 del 2019, con cui sono state autorizzate soltanto alcune regioni;

Considerato che le Regioni Marche e Umbria hanno prodotto i necessari chiarimenti successivamente all'emanazione dei sopracitati decreti;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, dell'accordo stipulato in sede di conferenza unificata del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica degli stessi, il Ministero dell'istruzione, al fine di velocizzare le procedure, dà seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti i piani pervenuti in ritardo;

Dato atto che con nota del 27 dicembre 2019, prot. n. 37235, la direzione genarle competente ha chiesto la reiscrizione delle risorse relative ai residui di lettera *f)* dell'esercizio finanziario 2018 all'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera *b)*, e dell'art. 34-*ter*, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e che tale richiesta è stata regolarmente registrata e attribuita al capitolo 8105, piano gestionale 1, di nuova imputazione, del bilancio del Ministero dell'istruzione dall'Ufficio centrale di bilancio competente, come da comunicazione del 24 febbraio 2020;

Ritenuto quindi, sulla base degli ulteriori piani pervenuti, di poter autorizzare gli interventi degli enti locali proposti nei piani delle Regioni Marche e Umbria di cui all'allegato A al presente decreto, definendo altresì i tempi di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione degli interventi;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei piani regionali

1. Sono approvati i piani regionali delle Regioni Marche e Umbria di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto per un valore complessivo pari ad euro 4.278.722,68 (quattromilioniduecentosettantottosettecentoventidue /68).

2. Le somme residue non utilizzate dalle regioni, rispetto agli importi assegnati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, restano nella disponibilità delle singole regioni, per essere successivamente utilizzate, unitamente ad altre eventuali economie, per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalità.

3. La somma di cui al comma 1 grava sui residui di stanziamento di lettera *f)* del capitolo 8105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione per l'annualità 2019, nonché sul capitolo 8105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione per le annualità 2020 e 2021, come da richiesta di rimodulazione della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del 27 dicembre 2019, prot. n. 37235, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera *b)*, e dell'art. 34-*ter*, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, registrata dal competente Ufficio centrale di bilancio e attribuita al capitolo 8105, piano gestionale 1.

4. I piani delle altre regioni, per i quali non siano stati trasmessi i chiarimenti richiesti e/o la relativa documentazione, sono approvati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione.

Art. 2.

Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'allegato A, sono tenuti ad effettuare la proposta di aggiudicazione degli interventi entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento.

Art. 3.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti possono chiedere alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione, tramite apposito applicativo e successivamente all'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, un'anticipazione fino a un massimo del 20% dell'importo oggetto di finanziamento.

2. Le restanti erogazioni sono disposte, previa rendicontazione di eventuali somme già ricevute, direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva, al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione

3. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e possono essere utilizzate nei limiti del 50% e per le ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

5. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio definito dal Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo sicurezza delle scuole» del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attività di monitoraggio.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 o i cui lavori siano stati avviati prima dell'avvenuta adozione del presente decreto.

3. Nel caso in cui sia intervenuto provvedimento di revoca del finanziamento, l'ente locale che abbia ricevuto da parte del Ministero una, seppure parziale, liquidazione di risorse è tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento delle stesse all'entrata di bilancio dello Stato.

4. L'ente locale è tenuto a comprovare l'avvenuta restituzione delle risorse inviando, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento alla direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2020

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 549

ALLEGATO *A*

REGIONE MARCHE

n.id	Ente	Prov.	Codice edificio Anagrafe	Istituto ScolastIco	Livello di Progettazione	zona simica	Indicatore di rischio sismico ante operam	Indice post operam	Tipologia intervento	Importo erogabile	Cofinanziamento
1	Comune di Mercatello sul Metauro	PU	0410250238	IC Sant'Angelo in Vado Mercatello sul Metauro-Borgo Pace	cantierabile	2	0	1,08	Adeguamento sismico	€ 1.100.000,00	€ -
2	Comune di Monbaroccio	PU	410270266	IC L. Pirandello	cantierabile	2	0,06	1	Adeguamento sismico	€ 1.402.193,70	€ 77.806,30
									totale	€ 2.502.193,70	

REGIONE UMBRIA

n. id	Ente	Codice edificio Anagrafe	Istituto ScolastIco	Livello di Progettazione	Indice di rischio sismico ante operam	Indice di rischio sismico post operam	Zona Sismica	Tipologia intervento	Importo Finanziamento	Importo erogabile	Cofinanziamento
1	Comune di Campello sul Clitunno	0540050447	Scuola elementare di Pissignano	Definitivo	0,34	1	1	Adeguamento sismico	€ 542.300,00	€ 542.300,00	€ -
2	Comune di Montone	0540332601	Palestra della scuola secondaria I grado Polidori	Definitivo	0,24	1	2	Adeguamento sismico	€ 854.100,00	€ 854.100,00	€ -
3	Comune di Narni	0550220050	Infanzia Santa Lucia	Esecutivo	0,25	1	2	Adeguamento sismico	€ 394.000,00	€ 380.128,98	€ -
										€ 1.776.528,98	

20A02457

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Riso del Delta del Po».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1078 della Commissione del 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 294 dell'11 novembre 2009 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 288 del 9 dicembre 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso del Delta del Po», rinnovato con decreto ministeriale 22 febbraio 2017;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 6141, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla

categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente in data 27 febbraio 2020 (prot. Mipaaf n. 13888) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Ente nazionale risi in data 28 febbraio 2020 (prot. mipaaf 14284) e successivi chiarimenti ed integrazioni da parte dell'organismo di controllo e del consorzio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Riso del Delta del Po»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 18 novembre 2013 al Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po IGP con sede legale in Taglio di Po (RO), via J. F. Kennedy n. 136 svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso del Delta del Po».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 18 novembre 2013 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A02434

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 marzo 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Coopesca - Organizzazione tra produttori e lavoratori della pesca - Chioggia in sigla "Coopesca società cooperativa a r.l."», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Coopesca - organizzazione tra produttori e lavoratori della pesca - Chioggia in Sigla "Coopesca società cooperativa a r.l."»;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2018, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 353.719,00, si riscontra una massa debitoria a breve di euro 943.723,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 816.376,00;

Considerato che in data 12 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la sentenza del 26 giugno 2019 n. 100/2019 del Tribunale di Venezia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Coopesca - organizzazione tra produttori e lavoratori della pesca - Chioggia in Sigla "Coopesca società cooperativa a r.l."»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Coopesca - organizzazione tra produttori e lavoratori della pesca - Chioggia in Sigla "Coopesca società cooperativa a r.l."», con sede in Chioggia (VE), (codice fiscale 00585430275) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Piva, nato a Legnago (VR), il 26 marzo 1972, (codice fiscale PVI MRC 72C26 E512Z), e domiciliato in Verona in viale del Lavoro n. 53.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 marzo 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02458

DECRETO 14 aprile 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Il Biancospino assistenza domiciliare a r.l.», in Vasto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno n. 93 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Preso atto che la società cooperativa «Il Biancospino assistenza domiciliare a r.l.», con sede in Vasto (CH), costituita in data 19 novembre 2012, C.F. 02421960697, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 1° luglio 2016;

Visto il verbale di revisione del 6 luglio 2018, redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale il revisore incaricato propone l'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito bilanci dal 2015;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 15 gennaio 2019 prot. n. 0009851 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate, né ha prodotto alcuna controdeduzione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 2020;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota direttoriale in data 4 aprile 2018, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Alessandro Bevilacqua nato a Chieti (CH) il 30 luglio 1973, C.F. BVLLSN73L30C632K, con studio in via Principessa di Piemonte, 65 - 66100 Chieti (CH);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Bevilacqua nato a Chieti (CH) il 30 luglio 1973, C.F. BVLLSN73L30C632K, con studio in via Principessa di Piemonte, 65 - 66100 Chieti (CH), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Il Biancospino assistenza domiciliare a r.l.», con sede in Vasto (CH), C.F. 02421960697, in sostituzione del sig. Giuseppe Cupaioli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 aprile 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A02435

DECRETO 14 aprile 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Lavoro Italia 2000», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4/*bis* del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132».

Preso atto che la società cooperativa «Lavoro Italia 2000», con sede in Roma (RM), costituita in data 5 maggio 2011, codice fiscale 11435161002, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 14 aprile 2017;

Visto il verbale di revisione straordinaria dell'11 dicembre 2018, redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale il revisore incaricato propone l'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito bilanci dal 2017;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 30 gennaio 2019, prot. n. 0027356 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate, né ha prodotto alcuna controindicazione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 2020;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota direttoriale in data 4 aprile 2018, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Arianna Pelagaggi, nata a Frascati (RM) il 30 ottobre 1974, codice fiscale PLGRNN74R70D773U, con studio in via Rossini, 6 - 00041 Albano Laziale (RM);

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Arianna Pelagaggi, nata a Frascati (RM) il 30 ottobre 1974, codice fiscale PLGRNN74R70D773U, con studio in via Rossini, 6 - 00041 Albano Laziale (RM), è nominata liquidatore della suindicata società cooperativa «Lavoro Italia 2000», con sede in Roma (RM), codice fiscale 11435161002, in sostituzione della sig.ra Luisa Galluzzi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 aprile 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A02436

DECRETO 14 aprile 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «RI.MI.», in Acerra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4/*bis* del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132».

Preso atto che la società cooperativa «RI.MI.», con sede in Acerra (NA), costituita in data 14 marzo 2011, codice fiscale 06881581216, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 23 dicembre 2015;

Visto il verbale di revisione del 7 novembre 2018, redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale il revisore incaricato propone l'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito bilanci dal 2015;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 15 gennaio 2019, prot. n. 0009854 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate, né ha prodotto alcuna controdeduzione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 2020;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota direttoriale in data 4 aprile 2018, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Marco Sasso del Verme, nato a Napoli (NA) il 15 settembre 1966, codice fiscale SSSMRC66P15F839U, con studio in via Andrea D'Isernia, 59 - 80122 Napoli (NA);

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Marco Sasso del Verme, nato a Napoli (NA) il 15 settembre 1966, codice fiscale SSSMRC66P15F839U, con studio in via Andrea D'Isernia, 59 - 80122 Napoli (NA), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «RI.MI.», con sede in Acerra (NA), codice fiscale 06881581216, in sostituzione del sig. Nicola Forte.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 aprile 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A02437

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acnidazil».

Con la determina n. aRM - 69/2020 - 5016 del 20 aprile 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Italchimici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ACNIDAZIL

confezione: 026013019

descrizione: «25 + 10% crema» tubo 30 g

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02416

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 70/2020 - 3468 del 20 aprile 2020 è stata revocata, su rinuncia della Gekofar S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: HALCION.

Confezioni e descrizioni:

041611017 - «250 microgrammi compresse» 20 compresse; paese di provenienza: Portogallo;

041611029 - «250 microgrammi compresse» 20 compresse; paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: STILNOX.

Confezioni e descrizioni:

041252053 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse; paese di provenienza: Regno Unito;

041252038 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse; paese di provenienza: Romania;

041252040 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse; paese di provenienza: Romania.

Medicinale: TRIATEC.

Confezione e descrizione: 043223027 - «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili; paese di provenienza: Norvegia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02417

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ubicor».

Con la determina n. aRM - 71/2020 - 4183 del 20 aprile 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Magis Farmaceutici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: UBICOR.

Confezioni e descrizioni:

026257117 - «50 mg/10 ml polvere e solvente per sospensione orale» 10 flaconcini;

026257129 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02418

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efferalgan»

Estratto determina AAM/PPA n. 230 del 22 aprile 2020

Autorizzazione della variazione: variazione Tipo II: B.II.b.5.e), relativamente al medicinale EFFERALGAN.

Codice pratica: VN2/2019/228.

Si autorizza la seguente variazione:

modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito, allargamento dei limiti IPC approvati, suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito: allargamento del criterio di accettabilità di un IPC impiegato durante il processo di fabbricazione del prodotto finito,

relativamente al medicinale «Efferalgan», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 026608036 - «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Titolare A.I.C.: Upsa Sas con sede legale e domicilio in 3 Rue Joseph Monier, 92500 - Rueil-Malmaison (Francia).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A02438

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketesse»

Estratto determina AAM/PPA n. 231 del 22 aprile 2020

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: B.I.z) Aggiornamento ASMF, relativamente al medicinale KETESSE.

Numero di procedura: n. ES/H/0101/006/II/077.

Si autorizza:

l'aggiornamento ASMF per il principio attivo dexketoprofene trometamolo di Lusochimica S.p.a. con aggiunta di un nuovo produttore di principio attivo dexketoprofene trometamolo,

relativamente al medicinale «Ketesse», nelle forma e confezioni 25 mg soluzione orale in bustina, autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Luxembourg, 1, Avenue De La Gare, Cap L-1611, Lussemburgo (LU).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02439

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omkipo».

Estratto determina AAM/PPA n. 228 del 22 aprile 2020

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: B.II.b.4.z), B.II.b.5.a), B.II.d.2.a), B.II.a.3.z), B.II.f.1.b.1), B.II.a.3.b.1), B.II.b.3.a), relativamente al medicinale OMKIPO.

Codice pratica: VN2/2018/385.

Si autorizzano le seguenti variazioni:

aggiunta dell'eccipiente «citicolina sale sodico» con la funzione «*free radicals scavenger*»;

riduzione del quantitativo di «sodio fosfato bibasico eptaidrato»;

eliminazione del *batch size* da 260 L, mantenendo autorizzato il *batch size* da 200 L;

modifica minore del processo produttivo, come conseguenza dell'aggiunta dell'eccipiente «citicolina sale sodico»;

modifica dei limiti delle prove applicate in corso di produzione: rafforzamento dei limiti per gli IPC «tempo di miscelazione» e «temperatura»;

modifica della procedura di prova del prodotto finito: modifica minore del metodo HPLC utilizzato per determinare il titolo di benzalconio cloruro;

estensione della durata di conservazione da dodici a ventiquattro mesi

relativamente al medicinale «Omkipo», nelle forme e confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Omikron Italia S.r.l. (codice fiscale 08719751003) con sede legale e domicilio fiscale in viale Bruno Buozzi n. 5 - 00197 - Roma (RM) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02440

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pharepa».

Estratto determina AAM/PPA n. 227 del 22 aprile 2020

Autorizzazione delle variazioni: *grouping* di variazioni: 1 variazione di tipo II: B.I.a.2.c) e 2 variazioni di tipo II: B.I.a.1.e), 3 variazioni di tipo IA: A.7), B.III.2.b), B.I.c.z. e 2 variazioni di tipo IB unforeseen: B.III.1.a.2), relativamente al medicinale PHAREPA.

Codice pratica: VN2/2019/300.

Si autorizzano le seguenti variazioni:

eliminazione del sito di fabbricazione del prodotto intermedio crude heparin sodium «Hubei Wurui Biotechnology Stock co., Ltd»;

modifica dell'elenco dei fornitori della mucosa porcina dei seguenti siti di fabbricazione del prodotto intermedio crude heparin sodium: «Linyi Dongcheng Dongyuan Biological Engineering co., Ltd.» e «Luohe Huisheng Bio-Tech co. Ltd.»;

aggiunta della nuova linea di produzione (*workshop*) n. 5 alla linea di produzione (*workshop* n. 1) presso il produttore di API Yantai Dongcheng Biochemicals co., LTD;

aggiunta del confezionamento pari a 10 kg di API per cartone e modifica delle dimensioni del fusto da 15 l;

aggiornamento dei CEP del fornitore già autorizzato Yantai Dongcheng Biochemicals co., LTD;

adeguamento delle specifiche di analisi dell'API eparina sodica dalla Ph. eur. 8.3 alla Ph. eur. ed. 9.3.

relativamente al medicinale «Pharepa», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 034692018 - «25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 034692020 - «25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 034692032 - «5000 UI/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo ed endovenoso» 10 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 034692044 - «25000 UI/ 5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconi da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l. (codice fiscale 03670780158) con sede legale e domicilio fiscale in via San Paolo n. 1 - 20121 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina di cui al presente estratto è efficace successivamente alla trasmissione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio tramite posta elettronica certificata (Pec). Inoltre, la determina sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A02441

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 213 del 15 aprile 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nerixia».

Estratto determina AAM/PPA n. 229 del 22 aprile 2020

Autorizzazione della variazione: rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 213 del 15 aprile 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio delle nuove confezioni del medicinale NERIXIA.

Codice pratica: N1B/2020/87TER.

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina AAM/PPA n. 213 del 15 aprile 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio delle nuove confezioni del medicinale «Nerixia», il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 103 del 20 aprile 2020.

Laddove è riportato:

«Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»,

leggasi:

«Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina è efficace successivamente alla trasmissione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio tramite posta elettronica certificata (Pec). Inoltre, la determina sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale».

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. (codice fiscale 05200381001) con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci n. 36 - frazione Ospedaletto - 56121 Pisa (PI) Italia.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A02442

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di ricompensa al valor militare

Con decreto presidenziale n. 2081 in data 7 novembre 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa con visto n. 141 in data 7 gennaio 2020, a Calà Giuseppe, nato a Mussomeli (Caltanissetta) il 3 aprile 1961, è stata decretata la perdita della medaglia di bronzo al valor militare concessagli con decreto presidenziale n. 1863 datato 8 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 37 Difesa, foglio n. 393 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 213 del 10 settembre 1992.

20A02419

REGIONE UMBRIA

Rinnovo della concessione mineraria «Le vene di Vignoli» ricadente nel Comune di Cerreto di Spoleto.

Con determina dirigenziale n. 3270 del 20 aprile 2020 è stata accordata alla S.I.A.MI. S.p.A., con sede in Gubbio (Perugia), 06024 - Zona industriale Padule, P.I. 02103020547 - il rinnovo della concessione mineraria «Le vene di Vignoli», ricadente in Comune di Cerreto di Spoleto (Perugia) dell'estensione di Ha 42,00, per la durata di anni venticinque, a decorrere dal 14 febbraio 2018 con scadenza al 13 febbraio 2043, e la quantità massima di acqua prelevabile pari alla portata media annua complessiva per le due acque minerali emunte all'interno della concessione «Le vene di Vignoli» di 13 l/s e sono state istituite le aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 22/2008.

20A02420

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-116) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.